



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale Leva e Reclutamento Obbligatorio, Militarizzazione
Mobilitazione Civile e Corpi Ausiliari

Ufficio Volontari Civili e Obiettori di Coscienza

Convenzione per il distacco degli
obiettori di coscienza in servizio
sostitutivo civile

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale Leva e Reclutamento Obbligatorio, Militarizzazione
Mobilitazione Civile e Corpi Ausiliari

U.V.C.OC

Convenzione fra il Ministero della Difesa rappresentato da LEVADIFE e

CARITAS Italiana - Roma

rappresentato dal VicePresidente Sac. Giovanni Nervo

Premesso :

- che il predetto ente ha chiesto il distacco di obiettori di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
- che il Ministero della Difesa è venuto nella determinazione di accogliere la richiesta previa stipula di appropriata convenzione,

SI CONVIENE

Art. 1

L'Amministrazione della Difesa distacca, ai sensi dell'art.5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, n. 2 obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile, presso Caritas Italiana

sito in Roma

Via Colossi, 50

I predetti giovani debbono prestare servizio per il periodo stabilito per ciascuno di essi, salvo eventuali congedi anticipati disposti dal Ministero a termini di legge.

Il distacco e la sede di servizio sono determinati con provvedimenti del Ministero al quale compete altresì l'eventuale cambio di destinazione o di impiego durante il servizio; tale assegnazione, cambio di destinazione o di impiego, potrà avvenire, su decisione del Ministro, anche su segnalazione dell'Ente contraente.

Art. 2

Le date di assunzione in servizio e di cessazione dallo stesso debbono essere comunicate al Ministero Difesa - Levadife - Roma entro tre giorni.

Art. 3

L'Ente non potrà in alcun caso avanzare richieste nominative di obiettori.

Art. 4

Gli obiettori devono essere impiegati in lavori rispondenti alle finalità che



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

L'Ente si prefigge e che sono indicate nella lettera di richiesta dell'Ente stesso e che costituisce parte integrante della presente convenzione.

L'orario di lavoro è quello previsto normalmente per il personale dell'Ente adibito alle stesse mansioni.

In ogni caso all'obiettore dovrà essere assicurato un periodo di ore libere dal servizio di durata non inferiore a quello previsto per la libera uscita dei militari in servizio di leva.

Il Distretto Militare di Roma informerà l'Ente delle disposizioni in proposito vigenti per i militari della sede.

Nei confronti del giovane distaccato l'Ente dovrà in ogni caso assicurare il rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

Art. 5

L'Ente ha l'obbligo di impiantare per ogni obiettore una cartella personale nella quale dovranno essere indicati:

- incarichi espletati;
- licenze e permessi usufruiti;
- eventuali provvedimenti disciplinari adottati a carico dell'interessato dall'autorità militare;
- malattie e ricoveri ospedalieri;
- se il servizio è stato espletato con diligenza e zelo.

A fine servizio la cartella dovrà essere firmata dall'Organo rappresentativo dell'Ente a norma del suo ordinamento e inviata al Distretto Militare di appartenenza per fatto di leva di ciascun obiettore.

Art. 6

L'Ente non può impiegare l'obiettore in sostituzione di personale, impiegato od operaio, tenuto ad assumere per effetto degli obblighi ad esso derivanti dalle leggi sul lavoro.

L'obiettore deve intendersi in aggiunta e non in sostituzione di tale personale per cui l'Amministrazione della Difesa si riterrà in ogni caso estranea ad eventuali controversie con gli Organi del Lavoro, in caso di inadempienza dovute a colpa dell'Ente interessato.

Art. 7

L'obiettore deve attenersi alle norme disciplinari interne dell'Ente presso cui è destinato.


L'organo dell'ente cui spettano, secondo l'ordinamento di quest'ultimo, le funzioni di capo del personale, comunicherà tempestivamente a Levadife ogni eventuale infrazione commessa dall'obiettore.

Art. 8

L'Amministrazione Militare si riserva la facoltà di effettuare ispezioni allo scopo di accertare l'esatto adempimento della presente convenzione.

Art. 9

L'Ente si assume l'onere del vitto, del vestiario e di un confacente alloggio all'obiettore.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

L'Amministrazione della Difesa rimborserà mensilmente all'Ente l'importo della paga giornaliera da corrispondere all'obiettore e commisurata a quella spettante ai militari di leva e l'importo della razione in contanti stabilita dall'allegato A.

Art. 10

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere all'obiettore sotto qualsiasi forma compensi in denaro superiori alla paga del militare in servizio di leva.

Art. 11

(Assegnazione di obiettori provenienti da altro ente)

Gli obiettori vengono assegnati dal Ministero della Difesa al _____

dopo aver compiuto un periodo di addestramento presso _____

Con la presente convenzione rimane inteso che il trattamento economico previsto dall'art.9 per gli obiettori assegnati al _____

viene corrisposto dal Distretto Militare di _____ tramite il predetto _____

_____ con il quale deve essere concordata la ripartizione della somma "una tantum" (allegato A) relativa al controvalore medio in contanti del vestiario di prima vestizione per corredare l'obiettore per l'espletamento dei compiti affidatigli.

Art. 12

All'obiettore distaccato competono, ai sensi dell'equiparazione di cui all'art.11 della legge 772, gli stessi periodi di licenza e permessi previsti dai vigenti regolamenti militari.

In particolare l'obiettore ha diritto a:

- licenza breve : da 2 a 5 giorni più il viaggio, per un complesso, nell'anno, di giorni 15 compresi i viaggi;
- licenza ordinaria : (annuale):
 - gg.10 più il viaggio (nel primo anno, dopo il settimo mese di servizio);
 - gg.15 più il viaggio (nel secondo anno, dopo il diciottesimo mese di servizio);
- licenza straordinaria:
 - a) per eccezionali motivi di carattere privato: non oltre gg.30;
 - b) per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore e dei figli di questi:
 - gg. 10 più il viaggio, per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore;
 - gg.7 più il viaggio, per fratelli, sorelle e figli del tutore;
 - c) convalescenza: come da decretazioni degli Organi Sanitari;
 - d) per esami di stato: non oltre gg.15;
 - e) per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti: gg. 15.



Art. 13

L'Ente è tenuto ad ottemperare alle eventuali determinazioni relative a variazioni di durata del servizio degli obiettori, adottate dal Ministero della Difesa in base alla normativa vigente, anche se esse comportano variazioni al numero fissato dall'art. 1 della presente convenzione.

Art. 14

Al personale in parola compete il trattamento previsto per il personale in servizio di leva nei casi di lesioni o infermità contratte in servizio. Tale personale usufruirà altresì del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche e di pronto soccorso presso gli Ospedali Militari e le Infermerie Presidiarie.

Art. 15

Qualsiasi variazione alle condizioni stabilite dalla presente convenzione può comportare la risoluzione della stessa salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 16

La presente convenzione ha validità fino al termine ultimo previsto per il congedamento degli obiettori e potrà di comune intesa essere integrata o rinnovata nel caso di richiesta di ulteriori assegnazioni di obiettori. Può essere disdetta su richiesta diretta di una delle parti contraenti previo preavviso di tre mesi dalla scadenza, fermo restando l'obbligo da parte dell'Ente di trattenere fino alla fine della ferma gli obiettori in servizio all'atto della scadenza o di disdetta della convenzione.

Art. 17

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data del distacco degli obiettori da parte del Ministero della Difesa, ai fini giuridici e dalla data di assunzione in servizio, ai fini economici.



[Handwritten signature in purple ink]



IL VICE DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTE SUPERIORE
(M. Pizzullo)

[Handwritten signature in purple ink]

ALLEGATO "A"

La paga giornaliera è stabilita in L.500 (cinquecento) mentre l'importo della razione viveri è fissata per l'esercizio in corso in L.1.624 (milleseicentoventiquattro) comprensive delle quote miglioramento vitto e combustibile per cottura, fatte salve le varianti che possono intervenire nel corso dell'esercizio.



Una tantum L'Amministrazione corrisponderà all'Ente il controvalore medio in contanti del vestiario di prima vestizione allo scopo di corredare l'obiettore per l'espletamento dei compiti affidatigli. Tale valore per l'esercizio in corso è fissato in L.320.000 (trecentoventimila).

Inoltre l'Amministrazione della Difesa corrisponderà pro-capite:

- L. 80 (ottanta) per riparazione vestiario e calzature;
- L. 33.000 (trentatremila) quale importo spesa (annuale) per casermaggio e refettorio;
- L. 15.000 (quindicimila) quale importo spesa annuale per igiene personale;
- L. 20 (venti) per servizio barbiere;
- L. 150 (centocinquanta) per lavatura corredo;
- L. 33 (trentatre) per lavatura effetti lettereci

[Handwritten signature]

Roma 10 giugno 1977

Spinau' Seno



IL VICE DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTE SUPERIORE
(M. Pizzullo)

[Handwritten signature]